GESCHÄFTSSTELLE

Domacherstrasse 101 Postfach CH-4018 Basel Tel. 061 365 99 99 Fax 061 365 99 90 sts@tierschutz.com www.tierschutz.com

Postkonto 40-33680-3 Bankverbindung: Basler Kantonalbank SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS
PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA
PROTEZIONE SVIZZERA DEGLI ANIMALI PSA
PROTECZIUN SVIZRA DALS ANIMALS PSA



Richiesta del marchio distintivo PSA per cavalli

<u>Interlocutore:</u>					
Cognome*:			Nome*:		
Indirizzo*:				<u> </u>	
NPA*:			Località*	:	
Telefono*:			Sito inter	net:	
Telefono cellulare:			E-mail*:		
Indirizzo della	stalla:				
Nome dell'azie	nda / fattoria:				
Indirizzo*:					
NPA*:			Località*	:	
Telefono:			Fax:		
N. BDTA (se di	sponibile)				
* Si prega di comp	ilare sempre quest	<u>i campi</u>			
Numero cavalli: di cui attualmente detenuti in gruppo:					
Categoria:					
O Stalla privata	ata O Stalla pensione O Scuola di equitazione O Stalla sportiva			O Stalla sportiva	
Impiego dei ca	<u>avalli</u>				
O Trasporto	O Salto	O Dressag	је	O Western	O Tempo libero
O Allevamento	O Altro:				

Con la presente faccio richiesta del "marchio distintivo PSA per cavalli" per la mia detenzione di cavalli.

La mia richiesta diviene valida con il bonifico di franchi 215.40 (franchi 200 più 7,7 % di IVA) sul conto della Protezione Svizzera degli animali PSA (CCP 40-33680-3, Protezione Svizzera degli Animali PSA, 4053 Basilea, IBAN CH16 0900 0000 4003 3680 3).

Con la mia firma confermo di aver ricevuto e di accettare la "Direttiva marchio distintivo PSA per cavalli" nonché le "Tariffe di controllo per il marchio distintivo PSA per cavalli".

Acconsento all'organo di controllo PSA di eseguire dietro preavviso, dopo ricevuta la mia richiesta e la tassa d'iscrizione, l'omologazione aziendale dei miei stallaggi, come descritto nelle "Direttive sul marchio distintivo PSA per cavalli", per verificare l'idoneità al marchio della stessa e per eseguire in seguito, in qualsiasi momento, i controlli senza preavviso.

Con la mia firma confermo inoltre di essere autorizzato a firmare a nome della detenzione di cavalli che ha presentato la richiesta.

Luogo, data: _____ Firma: _____

Allegati:	O Breve descrizione dell'azienda equina / della detenzione equina				
	O Descrizione della strada d'accesso agli stallaggi				
	O Piani o schizzi delle stalle, dai quali sono, se possibile, visibili le misure di lunghezza delle singole superfici (ad es. lunghezza / larghezza dei giacigli, dei settori di uscita all'aperto, ecc.)				
In che mo	do è stata attirata la sua attenzione al marchio PSA per cavalli?				
O Amici / conoscenti					
O Internet					
O Annuncio / articolo in un giornale					
O Manifestazione / Bancarella informativa:					
O					

Direttive per il marchio distintivo PSA per cavalli



Requisiti per una detenzione equina rispettosa degli animali, validi dall'1 gennaio 2011

Informazione:	Approvati da:	Lingue:
Protezione Svizzera degli Animali PSA	Commissione di gestione PSA	italiano, francese, tedesco
Dornacherstrasse 101	Ottobre 2010	
4018 Basilea		
Tel.: 061 365 99 99		
E-Mail: sts@tierschutz.com	Versione del 03.12.2012	

Capitolo 1: Introduzione

Attualmente, la maggior parte degli equidi in Svizzera sono stallati applicando il sistema di detenzione in box singoli. Considerato l'impiego medio dei cavalli che non supera le 6 ore settimanali, il sistema di detenzione svolge un ruolo importante, visto che gran parte dei cavalli deve trascorrere in questo ambiente le rimanenti 23 ore del giorno.

La detenzione è influenzata da diversi fattori, come le leggi, le attuali conoscenze sulle esigenze dei cavalli, il tipo d'impiego, la situazione dello spazio, la salute dell'animale e, non per ultimo, le preferenze umane. Per la Protezione Svizzera degli animali PSA (di seguito denominata PSA), per valutare un sistema di detenzione sono invece determinanti lo stato attuale delle conoscenze sulle esigenze dell'animale, il suo stato di salute e la legislazione.

I cavalli sono animali di branco con una spiccata necessità di movimento. Trascorrono la maggior parte della giornata nutrendosi e muovendosi continuamente al passo. Per questi motivi, la detenzione in gruppi, con la possibilità di usufruire regolarmente di un settore d'uscita all'aperto ben strutturato con regolare pascolo, è quanto corrisponde meglio alle naturali necessità dei cavalli.

Per promuovere questo tipo di detenzione, la PSA ha instaurato uno speciale marchio distintivo per le detenzioni equine esemplari.

Il marchio è disponibile per chiunque permetta ai cavalli di vivere nel gruppo, indifferentemente se la detenzione avviene in una stalla privata, scuderia, pensione per cavalli, stalla con maneggio o per cavalli in terapia.

Capitolo 2: Diritti derivanti dalla partecipazione al marchio distintivo PSA per cavalli

Art. 2.1 Utilizzazione della targhetta per stalla

- ¹ Le scuderie omologate per il marchio distintivo PSA per cavalli, ottengono il diritto di utilizzare la targhetta con il marchio distintivo PSA per cavalli.
- ² Questa deve essere appesa a uno stallaggio appartenente all'azienda omologata.
- Le aziende di detenzione equina partecipanti ricevono annualmente una marca di controllo, da incollare sulla targhetta con il marchio distintivo per cavalli PSA, come prova d'attualità della partecipazione al marchio.

Art. 2.2 Pubblicità con il marchio distintivo PSA

Le detenzioni equine omologate, con il marchio distintivo PSA per cavalli, possono reclamizzare il fatto di gestire una detenzione di cavalli soggetta a regolari controlli eseguiti senza preavviso dal PSA e ritenute particolarmente rispettose dei cavalli.

- Le sigle del PSA e del marchio distintivo PSA per cavalli, contenute negli allegati al contratto sul marchio, possono essere utilizzate in relazione a dichiarazioni sulla forma di detenzione per cavalli omologata ed esclusivamente con essa.
- Non è permesso alcun riferimento al PSA in relazione a dichiarazioni che non si riferiscono esplicitamente alla forma di detenzione, come ad esempio dichiarazioni relative ai concetti di addestramento, all'allevamento dei cavalli i simili.

Capitolo 3: Premesse fondamentali per la partecipazione

Art. 3.1 Chi può essere insignito del marchio

- ¹ Con il marchio distintivo PSA per cavalli possono essere insignite quelle detenzioni equine che rispettano le presenti direttive del marchio distintivo PSA per cavalli.
- Possono essere considerate "detenzioni equine" e quindi un'unità da omologare le seguenti forme aziendali:
 - a. Aziende agricole conformi all'Ordinanza sulla terminologia agricola (RS 910.91)
 - Aziende di detenzione equina non agricole, indirizzate all'utile, legalmente, economicamente e organizzativamente autonome, il cui gestore decide autonomamente e indipendentemente da terzi sulla gestione dell'azienda di detenzione equina.
 - c. Detenzioni equine private, il cui gestore decide autonomamente e indipendentemente da terzi sulla gestione dell'azienda di detenzione equina e che sono chiaramente identificabili come tali sia otticamente che territorialmente.
- Nell'impossibilità di soddisfare le succitate esigenze, il marchio può essere assegnato ugualmente, qualora siano soddisfatti i seguenti criteri:
 - a. Un nome inconfondibile facilmente identificabile dai clienti / visitatori
 - b. Detenzione di cavalli chiaramente separata sia otticamente che territorialmente da altre stabulazioni di cavalli
 - c. Il gestore della detenzione di cavalli deve essere chiaramente identificabile

Art. 3.2 Ammissione e campo di validità

- ¹ La decisione su un'eventuale ammissione spetta unicamente alla PSA.
- ² Una detenzione di cavalli viene omologata nel suo insieme. Le direttive devono essere quindi realizzare e rispettate per tutti i cavalli che vivono nell'azienda.

Art. 3.3 Basi legali

- ¹ Nell'azienda di detenzione di cavalli devono essere rispettate, per tutti gli animali, le seguenti basi legali.
 - a. Legge sulla protezione degli animali (RS 455.)
 - b. Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1)
 - c. Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (RS 455.110.1)
- ² Il controllo delle basi legali generali compete, in generale, alle autorità cantonali competenti.

Capitolo 4: Requisiti concernenti lo stallaggio di cavalli

Requisiti in generale

Art. 4.1 Forma della detenzione

- ¹ In linea di massima è richiesta la detenzione di cavalli in gruppi.
- ² Dalla detenzione in gruppi fanno eccezione i casi seguenti:
 - a. Legare i cavalli per breve tempo durante l'alimentazione, la cura, durante eventi o in situazioni comparabili.
 - b. Animali malati o feriti.
 - c. Per l'integrazione dei cavalli nei gruppi o per la formazione di nuovi gruppi.
 - d. Per giumente, riguardo al parto di puledri.

e. In casi eccezionali motivati, è ammessa anche la detenzione di altri cavalli in un box con settori di uscita all'aperto permanentemente accessibili conformi all'art. 4.15. La quantità di cavalli detenuti permanentemente non può superare 1/3 dell'intero patrimonio di cavalli.

Art. 4.2 Lettiera

- ¹ I giacigli devono essere ricoperti da un abbondante strato di lettiera adeguata, secca e pulita.
- ² Per i tappeti di caucciù, la lettiera deve presentare uno spessore minimo di 5 cm e di 10 cm per altri sottofondi.
- ³ Le dimensioni minime sono definite nell'art. 6.1.

Art. 4.3 Passaggi e porte

¹ Nella stalla non devono trovarsi impasse (porte e passaggi di larghezza inferiore a 1 m) o vicoli ciechi.

Art. 4.4 Staccionate, recinti ed elementi di limitazione nelle stalle

Staccionate, recinti ed elementi di limitazione nelle stalle, con le quali i cavalli possono entrare direttamente in contatto, devono essere ben visibili ed equipaggiate in modo da rendere impossibile l'abbattimento o l'aggancio con gli zoccoli dei cavalli. (nessuna griglia annodata ecc.)

Art. 4.5 Altezza del soffitto

- ¹ L'altezza minima del soffitto dipende dall'altezza del garrese del cavallo più grande detenuto (vedere art. 6.1).
- ² La misura si prende dall'altezza massima della lettiera.

Art. 4.6 Clima nella stalla

- Il clima interno della stalla deve corrispondere per odore, polvere e temperatura a quello esterno.
- ² Nella zona degli animali, l'illuminazione è quella della luce diurna.

Art. 4.7 Uscita all'aperto

- ¹ Tutti i cavalli devono poter godere permanentemente di un settore di uscita all'aperto.
- ² Lo spazio minimo dipende dal sistema di detenzione, conforme alla tabella nell'art. 6.1.
- ³ Almeno metà dello spazio minimo del settore di uscita all'aperto deve essere scoperto.
- ⁴ Il settore di uscita all'aperto non deve presentare impasse (< 1 m) o vicoli cechi.

Detenzione in gruppo con settore di uscita all'aperto permanente.

Art. 4.8 Definizione della detenzione in gruppo con settore di uscita all'aperto permanente

- ¹ La detenzione di gruppo con settore di uscita all'aperto permanente consiste, per definizione, in almeno due settori funzionali separati (giaciglio, settore di uscita all'aperto).
- ² Si consigliano tre settori funzionali separati (giaciglio, foraggiamento e area di permanenza).

Art. 4.9 Giacigli

- ¹ Nella stalla per gruppi sono possibili due forme di giacigli.
 - a. In un'area per giacigli strutturata, lo spazio per stendersi è separato, ad es. tramite una parete divisoria, e l'area di foraggiamento è situata all'esterno della superficie destinata al giaciglio.
 - b. In un giaciglio monolocale, lo spazio per stendersi non è strutturato e/o il foraggiamento avviene all'interno della superficie destinata al giaciglio.
- ² Le dimensioni dello spazio per stendersi, a seconda del tipo di giaciglio, devono avere come minimo le misure definite nella tabella dell'art. 6.1.
- A partire da gruppi di cinque cavalli ben compatibili, la superficie minima dei giacigli può essere ridotta del 20%.

Nello spazio destinato ai giacigli sono vietate installazioni di comando o separazioni tra box sotto tensione.

Art. 4.10 Passaggi e porte

¹ Per potersi muovere liberamente tra le diverse zone, devono essere presenti 2 o più passaggi larghi almeno 1 m o un passaggio grande largo almeno 2.5 m.

Art. 4.11 Mangiatoie

- ¹ Se esistono mangiatoie, queste devono essere larghe tra i 0.7 ai 0.8 m e lunghe 2.5 m.
- ² La zona di movimento dietro le mangiatoie deve essere larga almeno 2.5 m.

Art. 4.12 Integrazione dei cavalli nel gruppo

- ¹ L'integrazione di nuovi cavalli in un gruppo deve avvenire sotto sorveglianza. Se necessario, installare un box o allestire una zona separata dalla stalla del gruppo, adatta a garantire il contatto visivo e uditivo tra il nuovo cavallo e gli altri che condividono la stessa stalla, per facilitarne una graduale integrazione.
- ² La detenzione nel box d'integrazione non deve durare oltre 6 mesi.
- ³ I requisiti richiesti dai box d'integrazione corrispondono a quelli dei box singoli con uscita all'aperto permanente conforme all'art. 4.15.

Art. 4.13 Trattamento e cura di animali malati o feriti

- ¹ Gli animali malati o feriti devono essere accuditi a regola d'arte e, in determinate circostanze, richiedono una sistemazione speciale.
- ² In caso di necessità occorre allestire un box per animali malati.
- I requisiti richiesti dai box per animali malati corrispondono di regola a quelli dei box singoli con uscita all'aperto permanente, conforme all'art. 4.15. In accordo con il veterinario è anche possibile ridurre le dimensioni del box destinato agli animali malati.

Art. 4.14 Box predisposti per il parto

- ¹ Le giumente possono essere tenute separatamente dai 10 giorni prima, fino a un massimo di 10 giorni dopo il parto.
- ² I requisiti che devono essere soddisfatti dai box predisposti per il parto corrispondono a quelli dei box singoli con uscita all'aperto permanente conforme all'art. 4.15.

Box singoli con uscita all'aperto permanentemente accessibile

Art. 4.15 Dimensioni dei box singoli con uscita all'aperto permanente

- ¹ La dimensione del box deve essere tale da permettere all'animale di girarsi e stendersi senza ostacoli nonché di fare alcuni passi nella zona protetta dalle intemperie. Le dimensioni minime sono riportate nella tabella dell'art. 6.1.
- ² L'uscita all'aperto permanentemente accessibile deve permettere un minimo di movimento all'aperto. Le dimensioni minime sono riportate nella tabella dell'art. 6.1.
- ³ La larghezza sia del box che dell'uscita all'aperto, nel punto più stretto, non deve essere inferiore ai 3 m.
- ⁴ Almeno metà dello spazio minimo dell'uscita all'aperto deve essere scoperto.

Art. 4.16 Premessa per la detenzione in box singoli

- ¹ Per i cavalli detenuti in box singoli, il pascolo / il movimento all'aperto (definizione conforme al capitolo 5) deve avvenire in gruppi.
- Possono essere fatte eccezioni dal pascolo in gruppo, per i cavalli malati o feriti nonché per giumente allattanti in detenzione singola, quando le circostanze lo esigono.

Capitolo 5: Pascolo e piena libertà di movimento

Definizioni

Art. 5.1 Definizione di pascolo

¹ Il pascolo è un terreno verde coperto di erbe spontanee su cui pasturano gli animali.

Art. 5.2 Definizione di piena libertà di movimento

- ¹ La piena libertà di movimento conforme a questa direttiva è considerata il movimento all'aperto, durante il quale l'animale, libero da legami, briglie, funi, finimenti, corde, catene o simili, può scegliere liberamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dell'andatura.
- ² Devono essere possibili anche andature più veloci come il trotto e il galoppo.

Requisiti concernenti il pascolo e la piena libertà di movimento

Art. 5.3 Pascolo

- ¹ Durante il periodo vegetativo, i cavalli devono poter pascere regolarmente.
- Dall'1 maggio al 31 ottobre, agli animali deve essere permesso pascere per almeno 26 giorni al mese.

Art. 5.4 Libertà di movimento

- ¹ Dall'1 novembre al 30 aprile, gli animali devono poter godere di piena libertà di movimento, conformemente alla definizione di cui sopra, per almeno 13 giorni al mese.
- ² Ciò può essere concesso su un pascolo invernale oppure, in alternativa, su un settore di uscita ognitempo e sufficientemente grande.

Art. 5.5 Premesse concernenti il pascolo e il settore di uscita all'aperto con piena libertà di movimento.

- ¹ Il pascolo o il settore di uscita all'aperto con piena libertà di movimento devono presentare una superficie minima di 150 m² per ogni cavallo.
- Quando i cavalli vengono lasciati per oltre 6 ore sul pascolo o nel settore di uscita all'aperto con piena libertà di movimento, deve essere messa a loro disposizione dell'acqua.

Art. 5.6 Recinzioni e limitazioni dello spazio di uscita all'aperto

- ¹ Recinzioni e limitazioni della libertà di movimento all'aperto devono essere ben visibili.
- Le recinzioni non devono permettere il calpestamento o l'aggancio agli zoccoli dei cavalli (reticolato annodato ecc.) e devono essere mantenute in modo da minimizzare il pericolo di ferite e di superamento.

Capitolo 6: Dimensioni minime

Art. 6.1 Dimensioni minime per ogni cavallo

- ¹ Per ogni cavallo devono essere rispettate le dimensioni contenute nelle seguenti tabelle
- ² I valori di tolleranza eventualmente contenuti nell'Ordinanza sulla protezione degli animali non sono applicabili a questa direttiva.

		1			Г	
Altezza al garretto in cm	< 120	120-134	134-148	148-162	162-175	> 175
Detenzione in gruppo						
Superficie del giaciglio						
- Area del giaciglio monolocale	5.5 m ²	7.0 m ²	8.0 m ²	9.0 m ²	10.5 m²	12.0 m ²
- Area del giaciglio strutturata Stalla plurilocale m²	4.0 m ²	4.5 m ²	5.5 m ²	6.0 m ²	7.5 m ²	8.0 m ²
- Larghezza minima del lato più corto		3.0 m				
Uscita all'aperto sempre	accessibile					
- Superficie totale uscita all'aperto	12.0 m ²	14.0 m ²	16.0 m²	20.0 m ²	24.0 m²	24.0 m ²
- di cui non coperta	6.0 m ²	7.0 m ²	8.0 m ²	10.0 m ²	12.0 m ²	12.0 m ²
Mangiatoie (se presenti)						
- Larghezza	0.5-0.6 m	0.5-0.6 m	0.7-0.8 m	0.7-0.8 m	0.7-0.8 m	0.7-0.8 m
- Lunghezza	1.7 m	2.0 m	2.3 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
- Zona di movimento dietro le mangiatoie	2.5 m					
Box singolo con uscita all'aperto sempre aperta						
- Interno del box	10.0 m ²	10.0 m ²	12.0 m ²	12.0 m ²	14.0 m ²	14.0 m ²
- Superficie totale uscita all'aperto	16.0 m ²	16.0 m ²	20.0 m ²	20.0 m ²	24.0 m²	24.0 m ²
- di cui scoperta	8.0 m ²	8.0 m ²	10.0 m ²	10.0 m ²	12.0 m ²	12.0 m²
- Larghezza minima del lato più corto		3.0 m				
In generale						
- Altezza del locale	1.8 m	1.9 m	2.1 m	2.3 m	2.5 m	2.5 m
- Superficie minima per libertà di movimento	150 m²					

Capitolo 7: Foraggiamento

Art. 7.1 Deposito foraggi

¹ Si consiglia di sistemare il deposito foraggi in un locale separato lontano dalle stalle, per evitare inquinamenti da polvere nel settore dei cavalli.

Art. 7.2 Foraggiamento

- Per un'occupazione tipica per la specie, ai cavalli deve essere messo a disposizione, almeno tre volte al giorno, sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da mangime (mangiatoia/lettiera di paglia), eccetto durante i pascoli.
- ² La percentuale di foraggio grezzo della razione di foraggio giornaliera deve essere di almeno 1 kg ogni 100 kg di peso corporeo.

- Il foraggio concentrato deve essere somministrato ai cavalli individualmente e separatamente. A ogni singolo cavallo deve poter essere garantita la possibilità di foraggiare indisturbato (legare, mangiatoie, ecc.)
- L'assunzione del foraggio deve avvenire tenendo la testa in basso. Di conseguenza, il foraggiamento deve avvenire dal basso o le mangiatoie devono essere installate in modo che la nuca del cavallo, durante l'assunzione del foraggio, si trovi più in basso del garrese.
- ⁵ Nell'area del giaciglio non è permesso applicare reti per la paglia.

Art. 7.3 Disponibilità di acqua

- I cavalli devono poter assumere acqua ad libitum. A questo scopo servono abbeveratoi con buon flusso dell'acqua, abbeveratoi a livello costante, fontane o diversi secchi o tini pieni d'acqua.
- ² Un'eccezione da questa regola è il periodo tra il pascolo o la permanenza nell'uscita all'aperto con libertà di movimento, qualora questo non superi le 6 ore.

Art. 7.4 Stato d'alimentazione

¹ Lo stato d'alimentazione degli animali deve poter essere classificato in base alla tabella come snello, normale o robusto.

Stato d'alimentazione	Collo	Schiena e torace	Bacino
molto magro	molto sottile, rugoso	apofisi spinali e costole chiaramente apparenti	osso del bacino fortemente distinto, profonda fossa al lato della coda
magro	sottile	apofisi spinali con contorni definiti, costole ben riconoscibili	osso del bacino ancora visibile, tessuto emaciato all'attacco della coda
snello	snello	apofisi spinali e costole appena visibili	groppa arrotondata, piccole fosse laterali all'attacco della coda
normale	nessuna formazione della cresta (eccetto per gli stalloni)	Costole poco palpabili	groppa rotonda
robusto	cresta leggera, larga e soda	costole palpabili solo sotto pressione	gobbe dell'anca palpabili solo sotto pressione
molto adiposo	cresta spiccata, larga e grassa, rughe adipose	costole non più palpabili, groppa larga con profonda scanalatura nella linea centrale	gobbe dell'anca non più palpabili, profonda fessura nella groppa

Capitolo 8: Stato di cura dei cavalli

Art. 8.1 Pulizia

¹ I cavalli non devono essere eccessivamente sporchi di sterco, urina o croste di sudore.

Art. 8.2 Cura degli zoccoli

¹ Gli zoccoli devono essere curati in modo da permettere ai cavalli di posare in maniera anatomicamente corretta, da non ostacolare il movimento e da prevenire malattie agli zoccoli.

Art. 8.3 Sverminazione

¹ La sverminazione va fatta almeno una volta l'anno o almeno una volta l'anno deve essere prelevato un campione di materiale fecale mescolato.

Capitolo 9: Documentazione, informazione e controllo

Documentazione

Art. 9.1 Motivi per una documentazione minimale

¹ Una documentazione minimale è necessaria e utile per rendere i procedimenti nell'azienda equina condivisibili e comunicabili verso l'esterno, ma anche per permettere un aggiornamento permanente al gestore dell'azienda equina.

Art. 9.2 Giornale dei pascoli

- ¹ Allo scopo di documentare i pascoli e / o dell'uscita all'aperto con piena libertà di movimento, deve essere disponibile un giornale dei pascoli condivisibile e gestito con attualità giornaliera.
- Nel giornale dei pascoli viene documentato, per ogni singolo cavallo, ogni utilizzo del pascolo o del settore di uscita all'aperto con piena libertà di movimento.
- ³ Per gli animali che, durante un determinato periodo di tempo, hanno un accesso continuo al pascolo, una rispettiva registrazione nel giornale di libera uscita deve essere fatta solo il 1° e l'ultimo giorno di questo periodo.

Art. 9.3 Giornale delle cure

¹ Le cure con medicamenti devono essere annotate in un giornale delle cure.

Art. 9.4 Schizzo della stalla

- ¹ Deve poter essere presentato uno schizzo attuale di tutta la stalla e del cortile di uscita.
- ² Nello schizzo devono essere annotate le dimensioni rilevanti e le superfici, nonché il quantitativo di animali ammissibile.

Art. 9.5 Custodia di altri documenti

- Si consiglia di preparare un classificatore contenente i seguenti documenti
 - a. Giornale dei pascoli
 - b. Giornale delle cure e medicamenti del veterinario
 - c. Protocollo dei controlli per l'omologazione dell'azienda
 - d. Protocollo dei controlli aziendali senza preavviso
 - e. Convenzione sul marchio per il marchio distintivo PSA per cavalli
 - f. Direttiva concernente il marchio distintivo PSA per cavalli, nella versione attuale
- ² Questi documenti devono essere conservati come minimo per 3 anni.

Controlli

Art. 9.6 Pertinenze del servizio di controllo PSA

- ¹ Al servizio di controllo PSA (in seguito chiamato organo di controllo) è affidato il controllo dell'osservanza di questa direttiva.
- ² Ai dipendenti e alle dipendenti dell'organo di controllo deve essere concesso, durante il giorno, l'accesso illimitato a tutta la detenzione equina e la visione di tutti i documenti rilevanti della detenzione equina.

Art. 9.7 Omologazione dell'azienda

- Ogni azienda equina viene valutata in base ad un controllo d'omologazione dell'azienda convenuto congiuntamente. Durante il controllo si verifica la conformità con questa direttiva delle dimensioni della stalla, dello stato della stalla, dei settori di uscita all'aperto, del pascolo nonché dei cavalli.
- ² Se i punti della direttiva sono rispettati, la detenzione equina viene omologata per il marchio

distintivo PSA per cavalli.

Art. 9.8 Controlli ordinari

- ¹ L'organo di controllo esegue presso ogni azienda con marchio distintivo PSA per cavalli, almeno una volta ogni due anni, un controllo aziendale senza preavviso.
- ² In caso di contestazioni, conformi ai criteri di riconoscimento separati, è possibile disporre un nuovo controllo.

Art. 9.9 Procedura di reclamo

- ¹ Contro il risultato di un controllo è possibile ricorrere tramite reclamo scritto e motivato.
- ² L'indirizzo per il reclamo, i termini e le altre indicazioni si trovano sui protocolli di controllo e possono essere richiesti dall'organo di controllo.

Informazione

Art. 9.10 Segnalazioni all'organo di controllo

- All'organo di controllo devono essere comunicati i mutamenti nella persona della gestrice/del gestore dell'azienda nonché le modifiche alle stalle esistenti concernenti il settore delle detenzioni di cavalli, per evitare inutili lavori supplementari durante i controlli non preavvertiti.
- Quando, in seguito ad eventi eccezionali, risultasse impossibile attenersi alle presenti direttive, la gestrice/il gestore dell'azienda deve informarne immediatamente l'organo di controllo.

Capitolo 10: Sanzioni ed esclusione

Art. 10.1 Conseguenze dell'inadempimento delle direttive

- ¹ L'inadempimento delle direttive del marchio distintivo PSA per cavalli comporta sanzioni per l'azienda equina in oggetto.
- ² A seconda della gravità dell'infrazione, la sanzione può essere un ammonimento scritto, una sospensione temporanea del riconoscimento o l'esclusione dal marchio. I dettagli sono disciplinati in un regolamento delle sanzioni separato.
- ³ Le sanzioni che si basano sull'esito dei controlli e sul regolamento delle sanzioni vengono pronunciate dalla commissione di gestione (vedere art. 11.1).
- L'esclusione di un detentore di cavalli avviene in accordo tra la commissione di gestione e l'organo di controllo, nonché previa audizione del detentore di cavalli in oggetto.

Capitolo 11: Gestione e sviluppo del marchio distintivo PSA per cavalli

Art. 11.1 Commissione di gestione

- La commissione di gestione è composta da 3 fino a 5 specialisti della PSA. Il gerente dei settori specialistici, il direttore dell'organo di controllo nonché un membro del comitato centrale della PSA sono automaticamente membri della commissione di gestione.
- La commissione di gestione è competente per la gestione corrente del marchio distintivo PSA per cavalli. Questa comprende in particolare i compiti seguenti:
 - a. Omologazione di nuove aziende equine per il marchio distintivo PSA per cavalli
 - b. Informazione delle aziende equine partecipanti su innovazioni, decisioni sul marchio, ecc.
 - c. Decisione sulle sanzioni in caso di inadempienza delle direttive.
 - d. Ulteriore evoluzione tecnica delle direttive.

Art. 11.2 Comitato del marchio

- Il comitato del marchio è composto da membri della commissione di gestione nonché da 4 a 6 specialisti esterni e da personalità provenienti dal settore dello sport equino e della detenzione di cavalli.
- ² Il comitato del marchio delibera sugli obiettivi del marchio distintivo PSA per cavalli e fornisce

impulsi per l'ulteriore sviluppo del programma del marchio. Esso rappresenta il marchio distintivo PSA per cavalli verso l'esterno.

Art. 11.3 Adattamento delle direttive

- Queste direttive sul marchio PSA per cavalli possono essere adattate di volta in volta alle nuove cognizioni della detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie da parte della PSA.
- ² Gli adattamenti vengono comunicati in tempo utile alle aziende equine.
- ³ Per i necessari adattamenti agli edifici e alla gestione si concedono scadenze adeguate.



Tassa di controllo per il marchio distintivo PSA per cavalli

Conforme

Conforme alle Direttive per il marchio distintivo PSA per cavalli: Requisiti da soddisfare per una detenzione di cavalli rispettosa degli animali; valide dall'1 gennaio 2011

L'iscrizione per il marchio distintivo PSA per cavalli costa CHF 200.00 più IVA (totale CHF 215.40). L'elaborazione della sua iscrizione premette il pagamento della tassa che, dopo pagata, dà diritto al controllo ai fini di omologazione dell'azienda, conformemente alle direttive. Quando l'omologazione dell'azienda conduce al riconoscimento per la detenzione di cavalli, all'ottenimento della targhetta d'acciaio per l'anno solare corrente.

Le detenzioni di cavalli omologate pagano, per ogni anno solare, una tassa di CHF 100.00 più IVA (totale CHF 107.70). La fattura della tassa viene inviata sempre entro la fine dell'anno solare precedente e deve essere pagata al più tardi all'inizio del rispettivo anno solare. La tassa per il primo anno iniziato è dovuta pro rata temporis (per i mesi di partecipazione durante l'anno solare) e deve essere pagata entro 30 giorni dalla fatturazione. Il pagamento della somma entro il termine di pagamento da diritto a mantenere la targhetta d'acciaio, qualora i controlli ordinari non sanciscano un'esclusione dal marchio distintivo PSA per cavalli. In caso di mancato pagamento della somma, dopo un primo avvertimento decade il diritto al partecipare al marchio distintivo PSA per cavalli. Una nuova adesione comporta una nuova iscrizione con controllo per l'omologazione dell'azienda.

Quando, in seguito a mancanze constatate durante il controllo per l'omologazione dell'azienda o un controllo ordinario, risultasse la necessità di eseguire un controllo successivo, diviene esigibile una tassa di controllo supplementare di CHF 250.00 più IVA (totale CHF 269.25), fatturata dal servizio di controllo PSA. In caso di mancato pagamento della somma, dopo un primo avvertimento decade il diritto al partecipare al marchio distintivo PSA per cavalli. Una nuova adesione comporta una nuova iscrizione con controllo per l'omologazione dell'azienda.

Queste tasse possono essere aumentate unilateralmente dalla Protezione Svizzera degli animali PSA. Un aumento deve essere comunicato per iscritto alle aziende equine con almeno sei mesi di anticipo.

Protezione svizzera degli animali PSA

25.01.2018